

**COBAS**  
Lavoro Privato

Aderente **COBAS – CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE**  
Sede nazionale.: Viale Manzoni, 55 – 00185 ROMA  
Tel. 0677591926 - Fax 0677206060  
Sede provinciale: via del Lanificio 19 – 05100 Terni  
Tel 328 6536553 – fax 0744 431314

e-mail: [cobastr@yahoo.it](mailto:cobastr@yahoo.it) - internet: <http://www.cobas.it>

**Spett. THYSSENKRUPP-AST S.p.A. - Terni**

**E p.c. : ASL TR 4- Servizio di Prevenzione sicurezza  
negli Ambienti di Lavoro,**

**Medico competente c/o ThyssenKrupp-AST**

**CONFEDERAZIONE COBAS-Roma**

**FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, UGL, FISMIC  
Terni**

**RSU e RLS ThyssenKrupp**

**Direzione Provinciale del Lavoro di Terni**

**Ufficio Sottosegretariato Stato  
Presidenza Consiglio dei Ministri Sen. Carlo  
Giovanardi**

**Presidente Regione Umbria,**

**Presidente Provincia di Terni,**

**Sindaco di Terni, Prefetto di Terni**

**ISPESL di Terni, INAIL di Terni**

**ARPA Umbria,**

**VV.F. di Terni**

Prot. 11612. Ris

**OGGETTO: DIFFIDA. Illegittimità della sorveglianza sanitaria ex-art. 41  
D.lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 26 D.lgs. 106/2009**

A seguito della vostra comunicazione ai dipendenti e della informativa contenuta nella comunicazione "focus" n° 185 del 23/11/2009 che pretenderebbero illegittimamente di imporre controlli ed analisi ai dipendenti riguardo alla questione in oggetto.

Considerando

- \* che le Vs. comunicazioni suddette fanno riferimento per quanto riguarda l'alcol alla legge n.125 del 30 marzo 2001 e al provvedimento della conferenza Stato-regioni del 16 marzo 2006 pubblicato nella G.U. il 30/03/2006
- che le Vs. comunicazioni suddette fanno riferimento per quanto riguarda le sostanze stupefacenti fa generico riferimento (e non potrebbe essere altresì proprio per il contenuto di questa diffida) ad "una recente normativa" e poi cita lo "Schema di intesa della Conferenza Unificata, Seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n° 131" che così novella "comma 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di ente a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni

*unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."*

- \* che la predetta Sorveglianza Sanitaria deve invece avvenire secondo quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 26 D.lgs. 106/2009, che prevede all'art. 41, comma 4-bis la necessità della "rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcooldipendenza con accordo in conferenza Stato-regioni"
- \* che tale rivisitazione con accordo in conferenza Stato-regioni non si è ancora realizzata.

Fino a che quella *rivisitazione ope legis* non verrà attuata, non siete in alcun modo abilitati ad iniziare la c.d. Sorveglianza Sanitaria ivi prevista per tossicodipendenza ed alcool dipendenza.

Ogni Vs. surrettizio richiamo a normative pregresse (come quelle citate nella predetta *informativa*) viene da questa Organizzazione Sindacale ritenuto strumentale e quindi suscettibile di censura e diffida quale quella contenuta in questa nostra lettera.

**La scrivente Organizzazione Sindacale Vi diffida formalmente ad ogni senso ed effetto di legge dall'intraprendere il controllo medico-analitico-diagnostico suddetto sui Vs. lavoratori dipendenti.**

Parimenti, agli altri *attori in indirizzo p.c.* facciamo presente la necessità che non si prestino ad alcuna collaborazione/avallo dell'attuale comportamento illegittimo dell'azienda destinataria della diffida inerente il processo di Sorveglianza Sanitaria in oggetto, fintanto che non vi sarà l'ottemperamento di quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 41 del Dlgs. in oggetto.

Distinti saluti

Terni 16 dicembre '09

Il Rappresentante legale provinciale  
Cobas del Lavoro Privato

Edoardo Palombi



Si allega:

1. Vs comunicazione ai dipendenti
2. Focus n.185 del 23/11/09

TALE FAX PRECEDE RACCOMANDATA A/R

## Informativa alcol e droghe

Prima di procedere all'effettuazione dei controlli, da parte del medico competente, per escludere l'abuso di alcol o l'uso di sostanze stupefacenti in alcune categorie di lavoratori sono stati effettuati incontri preliminari con le OO.SS. ed RLS.

Da tali incontri è scaturita la necessità di informare i lavoratori che svolgono attività individuate dalle vigenti normative sugli obblighi, procedure e finalità degli accertamenti che saranno attivati dalla metà di dicembre p.v.

### Alcol

Il Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni del 16 marzo 2006, pubblicato in G.U. il 30/3/2006 ha di fatto resa operativa la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati".

Tale Provvedimento identifica le categorie di lavoratori che, per la propria e altrui incolumità, non devono assumere, durante l'orario di lavoro, bevande alcoliche.

Tra essi compaiono:

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per la conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) lavoratori addetti ai comparti di edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture private in qualità di infermiere;
- 5) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 6) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
  - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
  - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
  - c) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  - d) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra emersi.
- 7) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.

Pertanto tutti coloro i quali rientrano in queste categorie devono astenersi dall'assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro e la pausa pranzo.

Si informa ai sensi della Legge 125/2001 che potranno essere eseguite verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto, per mezzo di test alcolimetrici di uso comune e per tarare eventuali azioni correttive.

Le verifiche possono essere eseguite, su programma preventivo aziendale, su tutti o gruppi di lavoratori.

Le verifiche potranno essere esclusivamente operate dal medico competente. Inoltre l'art 41 del D. L.vo 81/08 prevede che tali lavoratori siano soggetti a controlli per escludere l'abuso di alcol. Essi pertanto saranno sottoposti, alla visita preventiva e periodica, ad esami del sangue che mirano ad individuare l'abuso di alcol.

**Qualora risultasse l'abuso di alcol, in base ad elementi clinici emersi alla visita medica e agli esami del sangue, il lavoratore verrà escluso dalle mansioni precedentemente indicate e avviato ai previsti percorsi di recupero. Si rammenta che il lavoratore potrà effettuare ricorso presso la Commissione Asl entro trenta giorni dal ricevimento del giudizio di inidoneità.**

**Sostanze stupefacenti**

Una recente normativa disciplina gli accertamenti sanitari relativi all'esclusione di assunzione di sostanze stupefacenti per alcune categorie di lavoratori. Tra esse:

**1) mansioni inerenti le attività di trasporto:**

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- d) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

La normativa di riferimento è lo Schema di intesa della Conferenza Unificata, Seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenze che appunto identifica le categorie di lavoratori da sottoporre a tali indagini.

La normativa prevede che, all'atto dell'assunzione e periodicamente, una volta all'anno, oltre alla visita medica, siano effettuati test per escludere l'utilizzo, anche sporadico, di stupefacenti. Gli accertamenti possono inoltre essere eseguiti anche in caso di "ragionevole dubbio" su segnalazione del datore di lavoro o dopo incidente sul lavoro.

Tali esami saranno effettuati sull'urina secondo le seguenti modalità.

Il lavoratore verrà inviato con almeno un giorno di preavviso presso l'infermeria di Stabilimento ove un addetto di un laboratorio autorizzato raccoglierà e analizzerà il campione di urina.

Qualora il lavoratore si rifiuti di eseguire gli accertamenti verrà sospeso dalla mansione a rischio.

Qualora il lavoratore non si presenti all'appuntamento, senza validi e documentati motivi, verrà riconvocato nuovamente entro dieci giorni e dichiarato temporaneamente "non idoneo" alla mansione a rischio e dovrà essere sottoposto a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi.

Le sostanze ricercate nell'urina sono: oppiacei, cocaina, amfetamina, metanfetamina, mdma, metadone.

Nel caso in cui l'analisi risulti positiva:

- 1) il lavoratore verrà ritenuto temporaneamente non idoneo alle mansioni precedentemente indicate;
- 2) viene data formale comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro che, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, provvederà a sospenderlo dalle mansioni precedentemente indicate;
- 3) viene comunicata al lavoratore la possibilità di revisione del risultato che dovrà essere richiesta dallo stesso entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra;
- 4) il lavoratore viene inviato ai SERT (servizi per le tossicodipendenze delle Asl) per ulteriori accertamenti (conferma dell'uso di sostanze stupefacenti, determinazione di uno stato di tossicodipendenza e di consumo occasionale, presa in carico del lavoratore per eventuali percorsi di recupero e controllo ecc.).

Tutti gli accertamenti sopra descritti saranno eseguiti nel rispetto della normativa e della dignità e libertà della persona.

# focus

Una società della  
ThyssenKrupp  
Stainless

ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni



n. 185  
23-11-2009

## Informativa alcol e droghe

Prima di procedere all'effettuazione dei controlli, da parte del medico competente, per escludere l'abuso di alcol o l'uso di sostanze stupefacenti in alcune categorie di lavoratori sono stati effettuati incontri preliminari con le OO.SS. ed RLS.

Da tali incontri è scaturita la necessità di informare i lavoratori che svolgono attività individuate dalle vigenti normative sugli obblighi, procedure e finalità degli accertamenti che saranno attivati dalla metà di dicembre p.v.

### Alcol

Il Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni del 16 marzo 2006, pubblicato in G.U. il 30/3/2006 ha di fatto resa operativa la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati".

Tale Provvedimento identifica le categorie di lavoratori che, per la propria e altrui incolumità, non devono assumere, durante l'orario di lavoro, bevande alcoliche.

Tra essi compaiono:

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per la conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) lavoratori addetti ai comparti di edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture private in qualità di infermiere;
- 5) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 6) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
  - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
  - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
  - c) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  - d) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra emerci.
- 7) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.

Pertanto tutti coloro i quali rientrano in queste categorie devono astenersi dall'assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro e la pausa pranzo.

Si informa ai sensi della Legge 125/2001 che potranno essere eseguite verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto, per mezzo di test alcolimetrici di uso comune e per tarare eventuali azioni correttive.

Le verifiche possono essere eseguite, su programma preventivo aziendale, su tutti o gruppi di lavoratori.

Le verifiche potranno essere esclusivamente operate dal medico competente.

Inoltre l'art 41 del D. L.vo 81/08 prevede che tali lavoratori siano soggetti a controlli per escludere l'abuso di alcol. Essi pertanto saranno sottoposti, alla visita preventiva e periodica, ad esami del sangue che mirano ad individuare l'abuso di alcol.

**Qualora risultasse l'abuso di alcol, in base ad elementi clinici emersi alla visita medica e agli esami del sangue, il lavoratore verrà escluso dalle mansioni precedentemente indicate e avviato ai previsti percorsi di recupero. Si rammenta che il lavoratore potrà effettuare ricorso presso la Commissione Asl entro trenta giorni dal ricevimento del giudizio di inidoneità.**

### **Sostanze stupefacenti**

Una recente normativa disciplina gli accertamenti sanitari relativi all'esclusione di assunzione di sostanze stupefacenti per alcune categorie di lavoratori. Tra esse:

#### ***1) mansioni inerenti le attività di trasporto:***

*a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E;*

*b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;*

*c) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;*

*d) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.*

La normativa di riferimento è lo Schema di intesa della Conferenza Unificata, Seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenze che appunto identifica le categorie di lavoratori da sottoporre a tali indagini.

La normativa prevede che, all'atto dell'assunzione e periodicamente, una volta all'anno, oltre alla visita medica, siano effettuati test per escludere l'utilizzo, anche sporadico, di stupefacenti. Gli accertamenti possono inoltre essere eseguiti anche in caso di "ragionevole dubbio" su segnalazione del datore di lavoro o dopo incidente sul lavoro.

Tali esami saranno effettuati sull'urina secondo le seguenti modalità.

Il lavoratore verrà inviato con almeno un giorno di preavviso presso l'~~infermeria di Stabilimento~~ ove un addetto di un laboratorio autorizzato raccoglierà e analizzerà il campione di urina.

Qualora il lavoratore si rifiuti di eseguire gli accertamenti verrà sospeso dalla mansione a rischio.

Qualora il lavoratore non si presenti all'appuntamento, senza validi e documentati motivi, verrà riconvocato nuovamente entro dieci giorni e dichiarato temporaneamente "non idoneo" alla mansione a rischio e dovrà essere sottoposto a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi.

Le sostanze ricercate nell'urina sono: oppiacei, cocaina, amfetamina, metanfetamina, mdma, metadone.

Nel caso in cui l'analisi risulti positiva:

**1) il lavoratore verrà ritenuto temporaneamente non idoneo alle mansioni precedentemente indicate;**

**2) viene data formale comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro che, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, provvederà a sospenderlo dalle mansioni precedentemente indicate;**

**3) viene comunicata al lavoratore la possibilità di revisione del risultato che dovrà essere richiesta dallo stesso entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra;**

**4) il lavoratore viene inviato ai SERT (servizi per le tossicodipendenze delle Asl) per ulteriori accertamenti (conferma dell'uso di sostanze stupefacenti, determinazione di uno stato di tossicodipendenza e di consumo occasionale, presa in carico del lavoratore per eventuali percorsi di recupero e controllo ecc.).**

Tutti gli accertamenti sopra descritti saranno eseguiti nel rispetto della normativa e della dignità e libertà della persona.